



Capitolato
Polizza di Assicurazione
RCA (RC obbligatoria) e CVT (Garanzie Accessorie)
Parco Veicoli

Lotto 5

SOMMARIO

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale	
Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RCA / ARD	

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio	
Art. 2.3 – Adeguamento premio.....	
Art. 2.4 – Assicurazione presso diversi assicuratori	
Art. 2.5 – Durata dell'assicurazione	
Art. 2.6 – Facoltà di recesso	
Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta)	
Art. 2.8 – Oneri fiscali	
Art. 2.9 – Coassicurazione e delega.....	
Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni	
Art. 2.11 – Gestione del contratto	
Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente	
Art. 2.13 – Trattamento dati.....	
Art. 2.14 – Interpretazione del contratto	
Art. 2.15 - Clausola partecipazione all'andamento tecnico	
Art. 2.16 - Libro Matricola	

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE“PARCO VEICOLI”

3.A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE “RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA”(R.C.A.) 11

Art. 3.A.1 - Oggetto dell'assicurazione	
Art. 3.A.2 - Esclusioni e rivalsa	
Art. 3.A.3 - Rinuncia al diritto di rivalsa.....	
Art. 3.A.4 - Estensione Territoriale	
Art. 3.A.5 - Periodi di osservazione della sinistrosità	
Art. 3.A.6 - Trasferimento della proprietà del veicolo	
Art. 3.A.7 - Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo	
Art. 3.A.8 - Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo	
Art. 3.A.9 - Sostituzione del certificato e/o del contrassegno	
Art. 3.A.10 - Attestazione dello stato del rischio	
Art. 3.A.11 - Copertura a Libro Matricola.....	
Art. 3.A.12 - Formula tariffaria “Bonus-Malus” (autovetture)	
Art. 3.A.13 - Formula tariffaria “Bonus-Malus” (veicoli diversi).....	
Art. 3.A.14 - Formula tariffaria valida per motocicli destinati al trasporto di persone e ciclomotori destinati al trasporto di persone/cose	
Art. 3.A.15 - Colpa Grave	
Art. 3.A.16 - Estensioni diverse	

3.B - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE – RISCHI DIVERSI (ARD) - OVE PREVISTA

Art. 3.B.1 – INCENDIO E FURTO	
Art. 3.B.2 – EVENTI SPECIALI (SOCIOPOLITICI – ATMOSFERICI)	
Art. 3.B.3 – KASKO	
Art. 3.B.4 - Chiusura Indagine Preliminare	
Art. 3.B.5 - Determinazione dell'ammontare del danno.....	
Art. 3.B.6 - Pagamento dell'indennizzo	
Art. 3.B.7 - Adeguamento del valore assicurato.....	

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri	
Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali	
Art. 4.3 - Informazioni sui sinistri	

SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 5.1 – Limiti di risarcimento	
Art. 5.2 – Franchigie e/o scoperti.	
Art. 5.3 – Calcolo del premio	
Art. 5.4 – Disposizione finale	

SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale

Contraente Amministrazione	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Ente	AMAT PALERMO SpA
Assicurato	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
Società	La Compagnia Assicuratrice che presta l'assicurazione.
Broker	Aon Spa
Assicurazione assicurazione.	Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
Capitolato Speciale rapporto contrattuale.	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo Indennità Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimali in caso di sinistro.	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare
Periodo assicurativo Annualità assicurativa	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro danno.	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il
Franchigia	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato.
Scoperto	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro

Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione RCA / CVT

Accessori	apparecchi audiofonovisivi come autoradio, lettori di CD, registratori, C.B., condizionatori d'aria o climatizzatori, televisori, ricetrasmittenti, radiotelefoni, telefax ed altre apparecchiature e relativi impianti, purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente
Aree Aeroportuali	aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari
Attestazione sullo stato del rischio	il documento che viene rilasciato dalla Società ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente
Attrezzature speciali	le attrezzature e/o apparecchiature speciali presenti sugli autoveicoli per uso speciale purché stabilmente fissati sul veicolo e da esso non amovibili montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e/o a pagamento del cliente
Autoveicoli per uso speciale	gli autoveicoli definiti come tali dall'art. 54, lettera g) del Codice della Strada
Cose	gli oggetti materiali e gli animali
Degrado	percentuale di riduzione nell'apprezzamento del veicolo, corrispondente al rapporto tra valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro ed il relativo valore a nuovo di listino.
Bonus-Malus	riduzione o maggiorazione del premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione contrattuale.
Legge	il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, Codice delle Assicurazioni Private
Regolamento	il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni
Proprietario	l'intestatario al P.R.A. o colui che ha titolo legittimo per dimostrare la proprietà del veicolo
Tariffa	la Tariffa applicata dalla Società al momento della stipulazione dell'assicurazione
Terzi	coloro che vengono definiti tali dall'articolo 129 della <i>Legge</i> e dalle successive modificazioni ed integrazioni
Valore a nuovo	il prezzo del veicolo desumibile dalla fattura di acquisto al momento della prima immatricolazione, in mancanza di fattura, il prezzo di listino
Valore assicurato	il valore del veicolo dichiarato dall'assicurato nel contratto di assicurazione
Valore commerciale	- veicolo: il valore dello stesso tenuto conto del suo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, rilevabile dalla media delle quotazioni "Eurotax" o in mancanza desumibili da riviste specializzate o da rivenditori autorizzati - attrezzature speciali: il valore delle stesse tenuto del relativo deprezzamento per vetustà o stato di conservazione, desumibile dalla documentazione probatoria esibita dalla Contraente
Eventi sociopolitici	i tumulti popolari, i disordini, gli atti di terrorismo, gli scioperi, le sommosse, gli atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi

Eventi atmosferici e naturali

Tromba d'aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, caduta di pietre ed alberi, valanga, slavina, uragano, tempesta, turbine di vento, terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, allagamento, mareggiata, straripamento, bufera, frana, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali selvatici ed altre calamità naturali.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

L'assicurazione avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 30/12/2016 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2019.

- Prima Rata: 31.12.2016- 31.12.2017
- Seconda Rata: 31.12.2017-31.12.2018
- Terza Rata:31.12.2018-31.12.2019

- a) la prima rata di premio annuale entro 15 giorni dalla decorrenza della garanzia, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di aggiudicazione ;
- b) le rate di premio successive alla prima (annuali) entro 15 giorni dalle rispettive date di scadenza;
- c) le appendici di regolazione e/o le eventuali franchigie contrattuali anticipate dalla Società, entro 15 giorni, previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;
- d) le eventuali appendici di modifica delle condizioni contrattuali in corso di annualità (adeguamenti di legge, etc.) entro 15 giorni previa consegna dei relativi documenti da parte della Società;

Si considera come data di avvenuto pagamento quella di emissione del relativo mandato da parte della Contraente.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento con le modalità di cui sopra, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società.

Art. 2.3 – Adeguamento premio

Il premio è annuale e fisso per tutta la durata del contratto, intendendosi esclusa qualunque formula di "bonus-malus" per ogni sinistro od altre formule che prevedano riduzione od aumenti del premio annuale ad eccezione delle autovetture e dei ciclomotori.

Art. 2.4 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è obbligato a denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quelli della presente polizza

Art. 2.5 – Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 30.12.2016 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2019 che si intenderà cessata senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Alla scadenza, il contratto potrà essere prorogato alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, per consentire l'espletamento delle procedure di gara.

In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga.

Resta ferma la facoltà per entrambe le Parti, qualora previsto dalla normativa vigente la rinnovazione del servizio alle stesse condizioni economico-normative e fino ad un massimo di anni due (2).

Art. 2.6 – Facoltà di recesso

La Società potrà recedere dal presente contratto ad ogni scadenza anniversaria, con preavviso di 120 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata o PEC.

Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta)

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo la Società, sulla base delle variazioni intervenute in corso d'annualità, provvederà ad effettuare la regolazione del premio redigendo apposita appendice.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

Art. 2.8 – Oneri fiscali

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 2.9 – Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione *nonché relativi alla rappresentanza processuale*, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

Art. 2.11 – Gestione del contratto/Clausola broker

La gestione della presente polizza, ai sensi del D. Lgs. 209/2005, è affidata al Broker

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente, e così pure ogni comunicazione fatta dalla Compagnia al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate con lettera raccomandata o telefax o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo.

Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio. Il pagamento del premio avverrà tramite il broker il cui compenso sarà a carico della Compagnia aggiudicataria, nella misura di cui al disciplinare di gara, da applicare su ogni rata di premio pagata.

Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e quale sede arbitrale si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Amministrazione Contraente.

Art. 2.13 – Trattamento dati

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 2.14 – Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Allo stesso modo, l'eventuale discordanza tra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.

Art. 2.15 - Clausola partecipazione all'andamento tecnico

Limitatamente alla garanzia RCA, alla scadenza annuale di ogni rata (31/12) e con riferimento all'annualità passata, si predisporrà un rendiconto nei seguenti termini:

All'ATTIVO:

l'ammontare dell'80% del premio imponibile (compresa la regolazione premi del periodo);

Al PASSIVO:

1 - l'ammontare dei sinistri pagati e riservati dall'Impresa (compresi i pagamenti parziali) fuori Convenzione CARD;

2 - l'ammontare dei forfait per sinistri pagati e riservati dall'Impresa, riconosciuti alle compagnie di controparte a titolo di CARD "debitore" e CTT (Convenzione Terzi Trasportati);

3 - l'ammontare dei sinistri pagati e riservati dall'Impresa a titolo di CARD "gestionaria" e CTT (Convenzione Terzi Trasportati), al netto dei rimborsi forfetari incassati dall'Impresa dalle compagnie di controparte.

Qualora si evidenzi un'eccedenza del passivo rispetto all'attivo, la Contraente si obbliga a versare entro 30 giorni dalla richiesta da parte della compagnia assicuratrice, un'integrazione del premio pari al 90% della suddetta eccedenza, con il limite del 40% dell'intero premio imponibile annuo (compresa la regolazione premi del periodo). Detto importo dovrà inoltre essere aumentato delle Imposte e del Contributo S.S.N. secondo le aliquote vigenti al momento della richiesta.

Qualora si evidenzi un'eccedenza dell'attivo rispetto al passivo, la compagnia assicuratrice si obbliga a versare alla contraente, entro 30 giorni dalla comunicazione, un rimborso del premio al netto delle Imposte e Contributo S.S.N. pari al 90% della suddetta eccedenza, con il limite del 40% dell'intero premio imponibile annuo (compresa la regolazione premi del periodo).

Art. 2.16 - LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione allo stesso Contraente. A richiesta del Contraente l'Impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare alla firma il premio secondo l'eventuale rateazione convenuta.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza, corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente; sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni. Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010
--

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Data

Firma

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "PARCO VEICOLI"

3.A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE "RESPONSABILITÀ CIVILE OBBLIGATORIA"(R.C.A.)

Art. 3.A.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della *Legge* e del *Regolamento*, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti e specificati alla successiva sezione 5, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi a causa della circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche:

3.A.1.1 la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati durante i servizi di linea o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (es. servizi speciali, riservati, fuori linea) nonché presi o dati in locazione ai sensi del nuovo codice della strada e s.m.e i. anche se guidati da persone non dipendenti, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità e/o imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente;

3.A.1.2 la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo assicurato per impiego saltuario in servizi extraurbani

3.A.1.3 la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione da alcuni veicoli dati a noleggio (car sharing)

3.A.1.4 la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo assicurato in aree private, con esclusione delle aree aeroportuali, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;

3.A.1.5 la responsabilità civile per danni ai trasportati durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso ovvero nella sosta a porte aperte sugli scalini di accesso del veicolo anche durante la corsa;

3.A.1.6 la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;

3.A.1.7 la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;

3.A.1.8 la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo;

3.A.1.9 la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni da manovre a mano.

L'assicurazione copre inoltre:

3.A.1.10 per i veicoli adibiti a scuola guida (come da carta di circolazione): la responsabilità civile dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente, anche alla guida, tranne che durante la effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;

3.A.1.11 per le autovetture date a noleggio (car sharing) o ad uso pubblico ed autobus: la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo agli indumenti ed oggetti di uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé da Terzi trasportati, esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, oggetti di metallo prezioso, apparecchi fotografici, radio ottici e simili, documenti e biglietti di viaggio, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono ugualmente esclusi i danni derivanti da furto, incendio o da smarrimento;

3.A.1.12 per i veicoli adibiti al trasporto di cose (come da carta di circolazione): la responsabilità del Contraente per i danni involontariamente cagionati a Terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico da terra del veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle estensioni di garanzia di cui al successivo art. 3.A.16 "Estensioni diverse", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso, così pure come nei casi di cui ai precedenti punti del presente articolo 3.A.1, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Estensioni diverse" indicate.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

Art. 3.A.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso, invece, che tale abilitazione sia stata sospesa o non rinnovata e tutto ciò sia stato reso noto dal conducente al contraente, la società rinuncia all'azione di rivalsa ad essa spettante nei confronti del contraente stesso.

Viene inoltre esclusa la rivalsa nei confronti del contraente nel caso in cui venga rilevato al conducente un tasso alcolemico superiore a quanto previsto dalla normativa oppure qualora il conducente venga trovato sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui è applicabile l'art. 144 comma 2 della Legge in argomento, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, salvo quanto previsto ai primi due commi del presente articolo.

Art. 3.A.3 – Massimali

Resta convenuto che in riferimento alle garanzie di cui alla sezione 3 lettera A in nessun caso la società risarcirà, rispettivamente, somme superiori a:

- € 6.000.000 per sinistro, per persona e per danni a cose ed animali per le Autovetture
- € 12.000.000 per sinistro, per persona e per danni a cose ed animali per gli Autobus.

I massimali sopra indicati sono da intendere quali importi minimi da garantire per ogni veicolo assicurato. E' possibile comunque offrire massimali superiori a quelli di cui sopra, fermo restando che la presente polizza verrà aggiudicata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso senza tener conto dei massimali superiori eventualmente offerti.

Art. 3.A.4 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, Islanda, Croazia, Liechtenstein, del Principato di Monaco, e della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della carta verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'Assicurazione non vale, tuttavia, per gli altri Stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Nel caso trovi applicazione l'art. 1901 secondo comma del C.C., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza, in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il contraente è obbligato a restituire quest'ultima alla Società.

L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art. 3.A.5 - Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 3.A.6 - Trasferimento della proprietà del veicolo

In caso di trasferimenti della proprietà di veicoli, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, fornendo idonea documentazione.

In questo caso il Contraente, previa restituzione alla Società del contrassegno e/o certificato assicurativo e della Carta Verde relativa al veicolo alienato, può chiedere che il contratto passi su altro veicolo di sua proprietà, e fornire del nuovo veicolo la certificazione di provenienza di precedente assicurazione R.C.A. o di nuovo acquisto. In questo caso la Società procede alla rilevazione dell'eventuale conguaglio di premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all'offerta di gara; la formula tariffaria, la classe di merito e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato. L'eventuale conguaglio verrà regolato a fine annualità, in sede di regolazione consuntiva ai sensi dell'art. 2.7.

Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita, e la relativa documentazione sia rilasciata da un operatore professionale del settore.

Art. 3.A.7 - Risoluzione del contratto per il furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il veicolo è escluso dal contratto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza e la Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua..

Il Contraente è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente, nonché, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e/o contrassegno e la Carta Verde.

Art. 3.A.8 - Cessazione del rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società, restituendo il certificato di assicurazione e/o il contrassegno e la Carta Verde alla Società.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.

Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:

- a) **sostituzione con altro veicolo – conguaglio di premio:** il contratto viene reso valido per un altro veicolo. La Società procede all'eventuale conguaglio di premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul veicolo sostituito e del relativo ribasso di cui all'offerta di gara; la formula tariffaria, la classe di merito e le eventuali Condizioni aggiuntive in corso sul veicolo sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo precedentemente assicurato.

- b) **mancata sostituzione con altro veicolo – rimborso del premio:** la Società, in sede di regolazione consuntiva annua, rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna dei relativi documenti.

Nel caso di demolizione che non dia luogo a sostituzione di assicurazione, con conseguente diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non goduto, il Contraente deve restituire il certificato e/o contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde e deve fornire copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore

Art. 3.A.9 - Sostituzione del certificato e/o del contrassegno

Nel caso in cui il certificato e/o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la Società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese del Contraente. Se la perdita dei suddetti documenti sia dovuta a sottrazione od a smarrimento il Contraente deve dare prova di aver denunciato il fatto all'Autorità competente.

Art. 3.A.10 - Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, qualora previsto dalla normativa vigente, la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;

- il nome – denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Qualora il veicolo assicurato sia una autovettura, un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo per trasporto persone o un ciclomotore per trasporto cose viene inoltre indicata la classe di merito Bonus/Malus di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nella Circolare ISVAP n. 555 del 17/05/2005 (Classe di Conversione Universale o CU).

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

E' legittimato al ritiro dell'attestazione oltre al Contraente anche il Proprietario (il locatario in caso di leasing) del veicolo, se persona diversa dal Contraente.

In caso di furto totale del veicolo la Società a richiesta degli aventi diritto rilascia, entro 15 giorni, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa presso la Società.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

Art. 3.A.11 - Formula tariffaria "Bonus-Malus":

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B dei Provvedimenti CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93) e successive modificazioni.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i periodi previsti all' Art. 3.A.5

La presente formula tariffaria si applica alle autovetture ed ai motocicli.

Art. 3.A.12 - Formula tariffaria Pejus:

a) senza maggiorazione del Pejus

La presente assicurazione non prevede maggiorazioni di Premio in presenza di sinistri liquidati nel precedente Periodo di osservazione. La presente formula tariffaria si applica a: autobus, macchine operatrici e carrelli, macchine agricole semoventi, rimorchi agricoli, rimorchi di autovettura, targa prova macchina operatrice e macchina agricola.

b) con maggiorazione del Pejus

La presente assicurazione prevede maggiorazioni di Premio in presenza di sinistri liquidati nel precedente Periodo di osservazione (vedi Art. 3.A.5). La presente formula tariffaria si applica: autocarri di peso complessivo superiore a i 60 quintali, motocarri, ciclomotori per trasporto cose, targa prova per: motoveicoli, veicoli in genere e rimorchi di autocarro.

Art. 3.A.13 - Formula tariffaria Rischio Statico:

La presente assicurazione vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Per tutti i danni occorsi mentre il rimorchio è agganciato alla motrice, vale sempre ed esclusivamente la garanzia stipulata per il veicolo trainante.

Relativamente ai rimorchi di autovetture, sono esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Relativamente ai rimorchi agricoli, la garanzia è operante a condizione che il rimorchio, omologato e identificato, sia di peso complessivo a pieno carico superiore a 15 quintali.

Art. 3.A.14 - Colpa Grave

A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e loro rappresentanti legali nonché determinato da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Art. 3.A.15 - Estensioni diverse

- a. Rimozioni forzate. La garanzia vale per i danni ai veicoli/motocicli/ciclomotori di terzi derivanti dalla rimozione forzata (auto in sosta in zone di divieto).
- b. Rimorchi. La garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi durante il rimorchio degli autobus di proprietà della contraente e/o di terzi per motivi di soccorso (in tal caso, autobus di terzi, la garanzia riguarda anche i veicoli trainati);
- c. Operazioni di carico e scarico. La Società assicura la responsabilità civile dell'Amministrazione Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.
- d. Veicoli Speciali. La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
La garanzia vale per i danni a terzi derivanti dagli eventuali allestimenti specifici delle macchine operatrici e mezzi speciali.
- e. R.C. trasportati. La Società assicura la responsabilità civile derivante ai trasportati (compresi i familiari) per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato entro i limiti ed alle condizioni previste con il presente contratto per la responsabilità civile dell'Amministrazione Contraente. I terzi trasportati non sono considerati terzi tra loro.
- f. Danni a cose di terzi trasportati. La Società assicura la responsabilità dell'Amministrazione Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
- g. R.C. per difetti di manutenzione, per La Società risponde fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per evento, dei danni subiti dai trasportati del veicolo assicurato a causa di difetto e/o mancata manutenzione dei quali il Contraente debba rispondere.
- h. Danni a Terzi causati da scariche elettriche (per corto circuito, sbalzi di tensione e dispersione di corrente), scoppio pneumatici, perdite d'olio e/o materiali trasportati e guasti meccanici.
- i. Soccorso vittime della strada. La Società risponde fino alla concorrenza di € 250,00 per evento, dei danni alle parti interne dei veicoli identificati in polizza, in conseguenza del trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione, dal luogo del fatto al posto di soccorso medico.
- j. Ricorso terzi da incendio. La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, cose o animali) con il limite massimo di € 1.000.000,00. Sono in ogni caso esclusi i danni a cose e di animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o Assicurato. La presente garanzia opera eventualmente in eccesso alla garanzie ARD (3.B.1.A) qualora entrambe operanti.
- k. Spese di immatricolazione, assicurazione RCA, tassa automobilistica
Qualora l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, la Società rimborsa:
 - le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo fino ad € 500,00 per evento;
 - la quota parte di premio RCA, al netto delle imposte, intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza del certificato di assicurazione;
 - la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e quella della scadenza di validità in atto.

3.B - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE – RISCHI DIVERSI (ARD) - OVE PREVISTA

Art. 3.B.1.A – INCENDIO E FURTO

Oggetto dell'assicurazione

Nei limiti ed alle condizioni che seguono, l'Impresa presta l'assicurazione contro il rischi Incendio, Furto (totale, parziale o tentato) e Rapina (sottrazione mediante violenza alla persona o minaccia) e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato sia fermo che in circolazione. La garanzia Incendio è prestata qualunque ne sia la causa, compresa l'azione del fulmine e l'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore. Per gli autobus detta garanzia opera fino alla concorrenza di € 600.000,00 per evento, con un indennizzo massimo per autobus di € 200.000,00.

L'impresa, inoltre, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti provocati a cose di terzi, compresi i danni provocati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato per il ricovero del veicolo dall'incendio del veicolo assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione a norma del Codice della Strada, fino a un massimo di € 150.000.

Esclusioni

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- ◆ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto sopra previsto per i locali in dotazione;
- ◆ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- ◆ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militati, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
- ◆ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- ◆ causati da semplici bruciature e da deformazioni a parti non meccaniche, non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- ◆ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
- ◆ derivanti da rigature o segnature dei cristalli, nonché alle altre parti dell'autovettura a seguito di rottura di un cristallo.
- ◆ L'assicurazione non indennizza l'Assicurato per i danni dovuti in conseguenza di: tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi; trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti.

Art. 3.B.2 – EVENTI SPECIALI (SOCIOPOLITICI)

Oggetto dell'assicurazione

Per i veicoli specificati nella tabella allegata, l'Impresa si obbliga ad indennizzare nei limiti del valore assicurato per l'assicurazione Incendio, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo o comunque dolosi.

Esclusioni

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- ◆ avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militati, invasioni, sviluppi comunque insorti, controllati o meno di energia nucleare o di radioattività;
- ◆ determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti e delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- ◆ verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.
- ◆ L'assicurazione non indennizza l'Assicurato per i danni dovuti in conseguenza di trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti.

Art. 3.B.3 – KASKO – ammessa solo per le autovetture come da elenco.

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti *esclusivamente* dai veicoli specificati nella tabella allegata, inclusi gli accessori e le attrezzature speciali stabilmente fissati su ciascun veicolo, in occasione di:

- o collisione con altri veicoli
- o urto contro qualsiasi ostacolo
- o ribaltamento
- o uscita di strada

durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata.

Esclusioni

Fermo quanto in precedenza pattuito, l'assicurazione non comprende i danni:

- ♦ avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, guerre civili, legge marziale, occupazioni militari, invasioni, confisca, nazionalizzazione, requisizione, danneggiamento derivante da atti o disposizione delle Pubbliche Autorità;
- ♦ occorsi in occasione di esplosioni nucleari o derivanti dalla detenzione ed impiego di sostanze radioattive oppure in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ♦ avvenuti in conseguenza di i trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti, eruzioni vulcaniche e terremoti.;
- ♦ avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- ♦ avvenuti durante la partecipazione del veicolo a corse o gare e relative prove;
- ♦ quelli determinati da oggetti, materiali od animali trasportati dal veicolo stesso;
- ♦ dovuti a dolo o colpa grave delle persone incaricate dall'assicurato alla guida, riparazioni o custodia del veicolo;
- ♦ causati in occasione di partecipazione ad attività illecita;
- ♦ determinati da vizi di costruzione;
- ♦ cagionati da operazione di carico e/o scarico;
- ♦ subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo;
- ♦ derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- ♦ riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se non avvenuti in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.

Art. 3.B.4 - Chiusura Indagine Preliminare

In caso di danno da furto, l'assicurato è esonerato dalla preliminare presentazione del certificato di chiusa indagine. L'Assicurato stesso, sottoscrivendo la quietanza, si impegna a presentare detto certificato alla Società non appena possibile, ed a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile ai sensi del presente contratto.

Art. 3.B.5 - Determinazione dell'ammontare del danno

Perdita totale

In caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo assicurato, l'Impresa determina l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro, al netto dell'eventuale valore residuo.

Danno parziale

In caso di sinistro che provochi al veicolo danni parziali, l'Impresa determina il loro ammontare in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessario al ripristino del veicolo stesso al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate. Qualora tale costo sia superiore alla differenza fra il valore commerciale del veicolo assicurato prima e dopo l'evento, l'ammontare del danno sarà pari a tale

differenza. Se, al momento del sinistro, non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'indennizzo verrà determinato senza dedurre il degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate, purché tali sostituzioni o riparazioni non interessino parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico ed elettronico, la strumentazione di bordo, gli arredamenti interni, la batteria, le gomme gli allestimenti di veicoli industriali e commerciali, il navigatore satellitare, nonché gli apparecchi audiofonovisivi.

Sono escluse, in ogni caso, dall'indennizzo le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione delle riparazioni

Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, l'impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore assicurato ed il valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro.

Art. 3.B.6 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo concordato è eseguito entro il trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione dell'atto di transazione a patto che l'Amministrazione abbia presentato alla Società tutta la documentazione complementare della denuncia del sinistro. L'eventuale valore di recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione all'indennizzo stesso.

Art. 3.B.7 - Adeguamento del valore assicurato

La Società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e conseguentemente a procedere alla modifica del premio relativo.

SEZIONE 4 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

Art. 4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati alla Società per il tramite del Broker al più presto possibile e comunque non oltre 15 giorni da quando l'Ufficio competente del Contraente ne ha avuto notizia.

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'ISVAP, previsto dall'art. 143 del D. Lgsvo 209/2005 e s. m. e i. e fornito dalla Società, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

In caso di indisponibilità dell'anzidetto modulo, la denuncia di sinistro potrà essere redatta in forma libera, purché con comunicazione scritta.

Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Documenti aggiuntivi da presentare alla Società in caso di danno da Furto/Incendio (ove previsto):

- *Incendio (danno totale): - scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA.*

- *Furto:- originale o copia autentica della denuncia di furto, presentata all'Autorità competente.*

Inoltre, in caso di perdita totale del veicolo:

- *scheda di perdita di possesso,*
- *estratto cronologico generale*
- *procura a vendere alla Società stessa.*

Art. 4.1.1 – Procedura di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)

Nel caso in cui il veicolo resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139 del Codice) al conducente, si applica la *procedura di risarcimento diretto* (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche ai sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti Stati.

In tutti gli altri casi, oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la *procedura di risarcimento "ordinaria"* prevista dall'art. 148 del Codice.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro. In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo ed attivando così la procedura prevista dall'art. 148 del Codice.

Art. 4.1.2 – Procedura di Risarcimento Ordinaria (art. 148 del Codice)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto descritta la precedente articolo, la richiesta di risarcimento danni deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazioni del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'apposito modulo.

Art. 4.1.3 – Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice) Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti dalla Società secondo quanto previsto dal Codice.

Art. 4.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì l'obbligo di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Il Contraente ha diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 4.3 - Informazioni sui sinistri

La Società a cadenza semestrale, si impegna a fornire un prospetto statistico dettagliato dei sinistri denunciati, anche in formato elettronico di calcolo (c.d. excell) riportante per ciascun evento/sinistro le seguenti informazioni:

- 1) Data evento
- 2) Targa veicolo assicurato
- 3) Estremi identificativi ed anagrafica controparte
- 4) Tipologia di sinistro
- 5) Importo riservato
- 6) Importo liquidato
- 7) Data liquidazione

Si precisa in proposito che i predetti prospetti dovranno essere forniti entro 30 gironi da ciascuna delle date sopra indicate anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del broker:

In previsione della scadenza definitiva del contratto ed al fine di consentire l'indizione della nuova procedura di gara, gli obblighi di cui sopra non impediscono la contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente e/o del broker, da inviarsi con cadenza semestrale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

SEZIONE 5 – MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 5.1 – Limiti di risarcimento Sezione 3.A

- a) Autovetture 6.000.000 per sinistro, per persona e per danni a cose ed animali
- b) Autobus 12.000.000 per sinistro, per persona e per danni a cose ed animali

Art. 5.2 – Franchigie e/o scoperti Sezione 3.B

La Società, nei limiti dei massimali di cui al precedente art. **3.B.1.A** ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi sotto limiti, franchigie e scoperti.

Garanzia	Scoperto	Minimo
Incendio	NO	NO
Furto	10% per ogni sinistro del danno indennizzabile	€ 250,00
Eventi Sociopolitici	10% per ogni sinistro del danno indennizzabile	€ 250,00
Kasko	10% per ogni sinistro del danno indennizzabile	€ 250,00

Art. 5.3 – Calcolo del premio

Vedi elenco veicoli allegato con relativo dettaglio dei premi

Art. 5.4 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente

La Società

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società e l'Amministrazione Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- c 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
- c 2.3 Adeguamento premio
- c 2.5 Durata dell'assicurazione
- c 2.6 Facoltà di recesso
- c 2.10 Forma delle comunicazioni
- c 2.11 Gestione del contratto
- c 2.12 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- c 2.14 Interpretazione del contratto
- c 3.A.1 Oggetto dell'assicurazione
- c 3.A.3 Rinuncia al diritto di rivalsa
- c 3.A.12 Formula tariffaria "Bonus-Malus" (autovetture)
- c 3.A.13 Formula tariffaria "Bonus-Malus" (veicoli diversi)
- c 3.A.14 Colpa grave
- c 3.A.16 Estensioni diverse
- c 4.1 Modalità per la denuncia dei sinistri
- c 4.3 Informazioni sui sinistri
- c 5.4 Disposizione finali